



## BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 – ANNO 2024

### Sommario

Articolo 1 – Finalità .....	2
Articolo 2 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione .....	2
Articolo 3 - Soggetti beneficiari .....	3
Articolo 4 – Spese ammissibili .....	4
Articolo 5 – Spese non ammesse.....	7
Articolo 6 - Fornitori .....	8
Articolo 7 - Normativa europea di riferimento e cumulo .....	9
Articolo 8 – Presentazione delle domande .....	10
Articolo 9 – Valutazione delle domande e concessione .....	11
Articolo 10 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi .....	12
Articolo 11 – Rendicontazione e liquidazione del contributo .....	13
Articolo 12 – Revoca del contributo .....	14
Articolo 13– Responsabile del procedimento .....	14
Articolo 14 – Norme per la tutela della privacy .....	15



## Articolo 1 - Finalità

1. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Umbria - di seguito Camera di commercio –, nell'ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.0<sup>1</sup>, a seguito del decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy del 23 febbraio 2023 che ha approvato il progetto "La doppia transizione, digitale ed ecologica", intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci *green oriented* volti a sostenere la transizione ecologica del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, con l'iniziativa "Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2024" risponde ai seguenti obiettivi:
  - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
  - promuovere l'utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie per la transizione ecologica.
3. Il bando disciplina i criteri e le modalità per l'assegnazione dei suddetti contributi.

## Articolo 2 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell'agevolazione

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad euro 200.000,00.
2. La Camera di commercio assegna un contributo a fondo perduto pari al 50% degli importi dei preventivi di spesa ammessi, al netto dell'IVA, fino ad un massimo di euro 7.000,00.
3. L'investimento non deve essere inferiore ai 3.000 euro.
4. Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00 nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
5. Il contributo sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

---

<sup>1</sup> I termini "Industria 4.0", "Impresa 4.0" o, abbreviato, "I4.0" utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all'articolo 4 Elenco 1, del presente Bando



6. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:

- chiudere anticipatamente il termine di presentazione delle domande;
- incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
- riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse.

7. Per i contributi di importo superiore a euro 5.000, verrà effettuato il controllo ex art. 48-bis DPR n. 602/73, volto alla verifica di somme iscritte a ruolo per cui il beneficiario del contributo sia inadempiente. La Camera effettuerà il pagamento totale o parziale delle somme eventualmente dovute direttamente all'agenzia delle entrate.

### Articolo 3 - Soggetti beneficiari

Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente bando le imprese di tutti i settori che **alla data di presentazione della domanda** presentino i seguenti requisiti:

- a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n.651/2014 integrato dalla Direttiva UE n.2775 del 17 ottobre 2023;
- b) abbiano sede legale e/o una sede operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio dell'Umbria;
- c) siano attive ed iscritte al Registro delle Imprese ed in regola con il pagamento del diritto annuale;
- d) non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, e nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- e) non abbiano in corso forniture con la Camera di commercio dell'Umbria, anche a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1354.
- f) non abbiano stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto previsto dall'art. 53 co. 16-ter del D. Lgs. 165/2021.
- g) abbiano aderito al Cassetto Digitale dell'Imprenditore attraverso la piattaforma on line [www.impresa.italia.it](http://www.impresa.italia.it).

**Alla data della presentazione della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo, le imprese:**

- a) dovranno risultare in regola con il pagamento del diritto annuale. Nel caso in cui si riscontri un'irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del diritto annuale



mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo;

b) dovranno aver assolto gli obblighi contributivi e essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; la liquidazione del contributo sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva, attestata da D.U.R.C. regolare acquisito d'ufficio dalla Camera di Commercio.

#### Articolo 4 – Spese ammissibili

1. Sono ammesse le spese relative a:

**Elenco 1:** utilizzo delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:

a) robotica avanzata e collaborativa (Droni, cobot per agricoltura etc.);

b) interfaccia uomo-macchina;

c) manifattura additiva e stampa 3D;

d) prototipazione rapida;

e) internet delle cose e delle macchine (sensoristica, IoT, impianti di irrigazione intelligente, etc.);

f) cloud, High Performance Computing - HPC, fog e quantum computing;

g) soluzioni di cyber security e business continuity (es. CEI – cyber exposure index, vulnerability assessment, penetration testing etc.);

h) big data e analytics;

i) intelligenza artificiale;

j) blockchain;

k) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D, etc.);

l) simulazione e sistemi cyberfisici;

m) integrazione verticale e orizzontale;

n) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l'ottimizzazione della supply chain;

o) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate



caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc.).

– **Elenco 2** (utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1):

a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;

b) sistemi fintech;

c) sistemi EDI, electronic data interchange;

d) geolocalizzazione;

e) tecnologie per l'in-store customer experience;

f) soluzioni tecnologiche per la transizione ecologica;

g) sistemi di e-commerce, con sistemi di pagamento mobile e/o via internet (esclusivamente di nuova realizzazione);

h) soluzioni tecnologiche digitali per l'automazione del sistema produttivo e di vendita.

Gli ambiti tecnologici di innovazione digitale dovranno riguardare almeno una tecnologia dell'Elenco 1, con l'eventuale aggiunta di una o più tecnologie dell'Elenco 2 e dovranno essere relativi a:

**a)** servizi di consulenza e/o formazione relativi alle tecnologie sopra elencate, di cui almeno una rientrante nell'Elenco 1. Tali spese devono rappresentare **almeno il 50% dei costi ammissibili**;

**b)** acquisto di beni e servizi strumentali funzionali all'acquisizione delle tecnologie abilitanti sopra indicate, di cui almeno una rientrante nell'Elenco 1, **nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili**.

Limitatamente alle spese di beni strumentali sono considerate ammissibili tutte le spese relative all'acquisto di beni materiali e immateriali così come definiti dall'Allegato A e Allegato B della legge n.232 del 11 dicembre 2016. Per questi beni dovrà essere presentata apposita dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa fornitrice/produttrice ovvero una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto agli albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente certificatore accreditato attestante che in data specifica il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B e che vengano rispettati i requisiti obbligatori richiesti dalla normativa.

2. Le spese relative ai beni materiali ed immateriali che presentano i requisiti definiti dall'Allegato A e Allegato B della legge n.232 del 11 dicembre 2016, sono considerate ammissibili soltanto nel caso in cui le stesse siano strettamente coerenti, funzionali ed essenziali per la riuscita del progetto proposto. In caso contrario tali spese saranno decurtate e se inferiore all'investimento minimo la domanda sarà ritenuta inammissibile.



3. Le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi ai principi di sana gestione finanziaria, in particolare in termini di economicità e di efficienza. Per verificare la ragionevolezza dei costi è richiesto un confronto tra almeno n. 3 preventivi di spesa confrontabili, forniti da fornitori diversi e riportanti nei dettagli l'oggetto della fornitura, e procedere quindi alla scelta di quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, viene ritenuto il più idoneo. A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso. Per tutti i casi in cui non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili tra di loro, è necessario presentare una relazione tecnica illustrativa della scelta del bene/servizio e dei motivi che giustificano l'unicità del preventivo proposto.
4. Per tutte le spese di beni e servizi strumentali si raccomanda di prediligere fornitori e forniture aderenti al principio DNSH<sup>2</sup>.
5. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati nell' Elenco 1, si riferisce la spesa, con l'indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori. Nel caso di spese relative a beni e servizi strumentali, servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all'Elenco 2, la domanda di contributo – pena la non ammissibilità - dovrà contenere la motivazione dell'utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell'Elenco.
6. I beni materiali ed immateriali sono considerati coerenti, funzionali ed essenziali nel limite in cui senza di essi il progetto non può essere attuato e perde sostanzialmente di efficacia. I partecipanti al bando dovranno in tal senso, su richiesta della Camera di Commercio fornire apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000.
7. Tutte le spese si intendono al netto dell'IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
8. I preventivi presentati unitamente alla domanda di concessione non potranno avere data antecedente a quella di pubblicazione del presente Bando e dovranno indicare i prezzi unitari e quello complessivo.
9. Saranno ammesse a contributo unicamente le spese, al netto di IVA, **sostenute a partire dalla di pubblicazione del presente Bando fino alla data prevista per la scadenza della rendicontazione.**
10. In nessuna fase della procedura, sia concessione che rendicontazione è possibile richiedere il cambio della tipologia di spesa o investimento né di proroga dei termini stabiliti dal presente Bando, a pena di decadenza del beneficio.

---

<sup>2</sup> <https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>



## Articolo 5 – Spese non ammesse

1. Sono escluse le seguenti categorie di spese:

1.1 di trasporto, vitto e alloggio;

1.2 per servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale;

1.3 per servizi di consulenza specialistica di mera promozione commerciale o pubblicitaria;

1.4 per l'acquisizione di certificazioni;

1.5 per servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge (es. fatturazione elettronica, ecc.);

1.6 per l'acquisto di attrezzature di ufficio, stampanti, PC fissi e mobili, notebook, smartphone, smartwatch, tablet, telefonia mobile e fissa, strumentazione per la riproduzione di video/foto/audio;

1.7 per l'acquisto di modem, router e impianti Wi-Fi, realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi;

1.8 per e-commerce privi di sistema di pagamento digitale (non sono ritenuti validi quali sistemi di pagamento i bonifici);

1.9 non riconducibili a una categoria di spese prevista dal Bando e che non siano direttamente imputabili all'intervento oggetto di finanziamento;

1.10 non verificabili in base a un metodo controllabile al momento della rendicontazione finale delle spese;

1.11 non sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile e civilistica vigente e per le quali è venuto meno il principio della tracciabilità, ovvero spese per le quali i pagamenti non sono stati effettuati con le modalità ammesse dal bando, con evidenza dell'addebito sul c/c bancario.

2. I beni e i servizi devono essere acquistati da terzi che non abbiano relazioni con l'acquirente. In particolare non possono essere agevolati beni e servizi forniti da:

2.1 soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine e/o nel cui organo amministrativo siano presenti soci, amministratori, dipendenti dell'impresa proponente o loro prossimi congiunti;



2.2 soci, amministratori, sindaci e dipendenti, collaboratori e consulenti legati a vario titolo all'impresa richiedente il contributo;

2.3 imprese collegate e controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile all'impresa richiedente il contributo e relativi, soci, amministratori, sindaci e dipendenti o che siano entrambe partecipate da medesimi altri soggetti;

2.4 imprese che abbiano qualunque tipo di partecipazione reciproca con l'impresa beneficiaria;

2.5 imprese aventi la sede legale e/ operativa coincidente con l'impresa partecipante o con la residenza del titolare o amministratore della stessa;

2.6 imprese partecipanti al bando.

## Articolo 6 – Fornitori

1. Le imprese partecipanti al bando dovranno avvalersi esclusivamente di uno o più fornitori di beni e servizi strumentali e di consulenza e/o formazione sulle tecnologie i4.0, appartenenti all'elenco seguente:
  - Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l'innovazione, Tecnopoli, poli di innovazione digitale, European Digital Innovation Hub, Digital Innovation Hub, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
  - incubatori certificati di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
  - FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (<http://fab.cba.mit.edu/about/charter/>);
  - centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017(MISE) (<https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40>);
  - start-up innovative di cui all'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all'art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
  - Innovation Manager iscritti nell'albo degli esperti tenuto da Unioncamere (consultabile all'indirizzo web: <https://www.unioncamere.gov.it/digitalizzazione-e-impresa-40/elenco-dei-manager-dellinnovazione>);



– ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell'ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione presso almeno tre imprese differenti e che nessuna delle esperienze autocertificate riguardi l'impresa richiedente. Le tre attività per servizi di consulenza/formazione dovranno riguardare le tecnologie di cui all'art. 4 (Elenco 1) del bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all'impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.

Le autocertificazioni saranno oggetto di verifica nella fase istruttoria di concessione attraverso la produzione della documentazione a comprova delle stesse. Le imprese partecipanti al bando sono invitate a predisporre tale documentazione ai fini del controllo suddetto.

2. Relativamente ai soli servizi di formazione, l'impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.
3. Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all'art. 4 comma 2, lett. b).

## **Articolo 7 – Normativa europea di riferimento e cumulo**

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, in regime de minimis ai sensi dei Reg. (UE) 2023/ n. 2831 e Reg. (UE) 2023/2832, in vigore il 1° gennaio 2024.
2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un'impresa "unica" non può superare i massimali previsti.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
4. Per tutto quanto non regolamentato dal presente articolato si fa riferimento al regolamento della Camera di Commercio dell'Umbria approvato con delibera consiliare n. 4 del 22.03.2022, che detta i criteri a carattere generale per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici, nonché a tutte le disposizioni vigenti in tema di contributi pubblici, di ritenute fiscali e ammissibilità delle spese sostenute.
5. Gli aiuti di cui al presente bando non sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri contributi pubblici.

## **Articolo 8 – Presentazione delle domande**



1. A pena di esclusione, le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese", all'interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, **dalle ore 9:00 dell'8/05/2024 alle ore 9:00 del 31/05/2024**. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al contributo.
2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) modulo di procura per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale [www.umbria.camcom.it](http://www.umbria.camcom.it), sottoscritto con firma autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, acquisito tramite scansione e allegato, con firma digitale valida dell'intermediario;
  - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente.
3. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - 3.1. MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
  - 3.2. ALLEGATI AL MODELLO BASE, disponibili sul sito internet [www.umbria.camcom.it](http://www.umbria.camcom.it), che dovranno essere firmati digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa:
    - Modulo di domanda, compilato in ogni sua parte e regolarmente sottoscritto, dovrà essere trasmesso tassativamente insieme alla pratica telematica, a pena di esclusione;
    - Modulo descrizione e dettaglio progetto;
    - Preventivi di spesa e tutta la documentazione necessaria per dimostrare la ragionevolezza delle spese previste dal progetto ai sensi dell'art.4.
4. È necessaria la compilazione di almeno due dei seguenti self assessment:
  - **Selfi 4.0** per verificare il proprio grado di maturità digitale-il questionario è disponibile gratuitamente al seguente link [Selfi](#)
  - **PID-CyberCheck** per una prima valutazione del livello di rischio di un attacco informatico proveniente dall'esterno dell'impresa, disponibile gratuitamente al seguente link [Pidcybercheck](#)
  - **SUSTAINability** che consente di fare una valutazione rispetto alle 3 principali dimensioni della sostenibilità: ambientale, sociale e di governance, disponibile gratuitamente al seguente link [Sustainability](#)



5. I preventivi di spesa devono essere redatti in euro e in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione e intestati all'impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo; i preventivi di spesa, inoltre, non dovranno avere una data antecedente alla data di pubblicazione del presente bando e dovranno essere predisposti su propria carta intestata da soggetti regolarmente abilitati (non saranno ammessi auto preventivi).
6. La domanda dovrà essere in regola con il pagamento dell'imposta di bollo. Tale adempimento potrà essere assolto con apposizione della marca da bollo sul modello di domanda, annullamento e successiva scansione, o dimostrato con ricevuta del pagamento dell'imposta di 16 euro effettuata con Pago PA utilizzando il seguente link:  
  
<https://pagamentionline.camcom.it/Autenticazione?codiceEnte=CCIAAPG>  
  
avendo cura di valorizzare dal menu a tendina "Servizio\*" la voce "Bandi e iscrizioni" e digitare nel campo "Causale\*" il titolo del bando.
7. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (Webtelemaco) e deve essere coincidente. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura.

## **Articolo 9 – Valutazione delle domande e concessione**

1. È prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
2. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
3. Ai fini del presente Bando l'ordine cronologico di presentazione della domanda è quello attestato dalla data e dal numero di protocollo assegnato dal sistema Webtelemaco di Infocamere. La medesima data costituisce la data di avvio del procedimento amministrativo inerente al presente Bando. L'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di contributo, sancito dalla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., è assolto di principio con la presente informativa.
4. L'Ufficio competente della Camera di Commercio effettua l'istruttoria sulle domande presentate. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata



presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.

5. Il procedimento istruttorio per la concessione del contributo si concluderà entro 120 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.
6. Una volta completata l'istruttoria, il responsabile del procedimento trasmette gli atti al Segretario Generale per l'adozione del provvedimento di concessione e/o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato.
7. Il provvedimento disporrà, per ciascuna delle domande pervenute, la concessione o il diniego del contributo, che potrà avvenire per mancato superamento dell'istruttoria o per esaurimento delle risorse disponibili, e riporterà l'elenco delle domande ammesse e finanziate.
8. La graduatoria delle domande ammesse e finanziate sarà oggetto di tempestiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente camerale [www.umbria.camcom.it](http://www.umbria.camcom.it) . Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge.
9. Nel caso di nuova disponibilità di risorse, in seguito a rinunce o decadenze dal contributo o revoche del contributo, la Camera di Commercio procederà, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data della Determinazione di concessione, alla valutazione delle domande presentate a valere sul presente Bando, che non hanno inizialmente trovato copertura finanziaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

## **Articolo 10 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei contributi**

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
  - b) a segnalare, pena l'inammissibilità della richiesta, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque entro e non oltre la concessione del contributo (al fine di consentirne alla Camera la preventiva valutazione e l'eventuale autorizzazione), eventuali variazioni relative al cambio fornitore - mantenendo invariato l'ambito di intervento oggetto della richiesta di contributo - all'indirizzo pec della Camera [cciaa@pec.umbria.camcom.it](mailto:cciaa@pec.umbria.camcom.it);
  - c) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difforni da quelli individuati nella domanda presentata. A tale proposito si precisa che non saranno accolte in alcun modo richieste di proroga per la conclusione dei progetti, per il pagamento delle spese e per la rendicontazione ai fini della liquidazione del contributo;
  - d) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - e) a sostenere una spesa non inferiore al 70% dell'importo complessivo dei costi indicati a preventivo.



- f) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- g) a segnalare l'eventuale perdita, prima dell'erogazione del contributo, del rating di legalità.

## Articolo 11 – Rendicontazione e liquidazione del contributo

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal bando e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria, mediante pratica telematica analoga alla richiesta di contributo, **entro il 30/11/2024**.

Alla data della presentazione della rendicontazione, ai fini dell'erogazione del contributo, le imprese dovranno inoltre aver assolto gli obblighi contributivi e essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; la liquidazione del contributo sarà subordinata alla verifica della regolarità contributiva, attestata da D.U.R.C. regolare acquisito d'ufficio dalla Camera di Commercio.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) Modulo di rendicontazione per richiesta di erogazione del contributo reso in forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet [www.umbria.camcom.it](http://www.umbria.camcom.it)), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti all'attività realizzata, con tutti i dati per la sua individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei relativi documenti di spesa;
- b) Relazione sull'attività realizzata con il contributo della Camera di Commercio. Nel caso dell'attività formativa, dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza per almeno l'80% del monte ore complessivo;
- c) Report aggiornato "Zoom 4.0" di *assessment* guidato, realizzato dai Digital Promoter della Camera di Commercio dell'Umbria;
- d) Copia delle fatture e degli altri documenti di spesa di cui alla lettera a). Tali documenti, per essere ammissibili, dovranno riportare la dicitura "BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 - ANNO 2024 – Camera di commercio dell'Umbria" e, obbligatoriamente il CUP contenuto nell'atto di concessione.
- e) Copia dei pagamenti effettuati. Il pagamento deve avvenire esclusivamente tramite bonifico, completo del codice TNR o CRO, su conto corrente intestato all'impresa, oppure di carta di credito, RID o Paypal, sempre intestati all'impresa e risultante dall'estratto conto bancario o postale che dovrà essere



allegato alla domanda di liquidazione per dimostrare l'avvenuto pagamento nel periodo di ammissibilità delle spese.

Non sono ammessi altri tipi di documentazione bancaria in luogo dell'estratto di conto corrente ufficiale di periodo completo, integro e integrale intestato alla impresa rilasciato dall'istituto di credito a comprova dell'avvenuta esecuzione del bonifico, della RID, dell'addebito della carta di credito e del pagamento mediante Paypal. Non sono ammessi a pena di esclusione estratti scaricabili dai sistemi di home banking o liste movimenti.

Non sono ammesse regolazioni di pagamento mediante assegni o contante o compensazioni. Non sono ammessi pagamenti su conto corrente personale del titolare o del rappresentante dell'impresa.

Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta tramite PEC comporta la decadenza dal contributo.

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

## **Articolo 12 – Revoca del contributo**

1. Verrà disposta la revoca dell'ammissione al beneficio nei seguenti casi:
  - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto a quanto descritto nella domanda presentata dall'impresa;
  - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 11;
  - c) venire meno, prima della liquidazione del contributo, dei requisiti richiesti dal bando;
  - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
  - e) le spese rendicontate e ammissibili siano inferiori al 70% di quelle ammesse in fase di concessione.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

## **Articolo 13 – Responsabile del procedimento**

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento amministrativo riferito al presente bando è Paola



Argenti, Responsabile della UOS Incentivi alle imprese - Contributi per iniziative di promozione del territorio (Tel. 0744 489227 -075 5748237 e-mail [incentivi@umbria.camcom.it](mailto:incentivi@umbria.camcom.it))

## Articolo 14 – Norme per la tutela della privacy

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio informa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione delle domande di contributo/voucher/borse di studio e simili.

### 1. Titolare del trattamento

Titolare del trattamento è la CCIAA dell'Umbria con sede legale a Perugia in via Cacciatori delle Alpi, 42 – telefono 075/57481, indirizzo di posta elettronica certificata: [cciaa@pec.umbria.camcom.it](mailto:cciaa@pec.umbria.camcom.it).

### 2. DPO – Data Protection Officer / RPD – Responsabile della Protezione dei Dati

Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o RPD, Responsabile della protezione dei dati personali).

È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA dell'Umbria al seguente recapito email: [rpd@umbria.camcom.it](mailto:rpd@umbria.camcom.it).

### 3. Finalità del trattamento e base giuridica.

I dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità:

#### a) gestire la domanda nelle fasi di:

istruttoria, amministrativa e di merito, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese;

analisi della rendicontazione ai fini della liquidazione del voucher;

b) assolvere ai connessi obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall'ordinamento giuridico e alla pubblicità sul sito internet ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33,

c) fornire informazioni sulle attività, servizi, eventi ed iniziative istituzionali promosse dalla Camera di Commercio.

La base giuridica del trattamento si rinvia, rispettivamente:



- per la finalità sub a) nell'art. 6(1)(e) del Regolamento (trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento);
- per la finalità sub b) nell'art. 6(1)(c) del Regolamento (il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento);
- per la finalità sub c) nel consenso dell'interessato.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

#### 4. Obbligatorietà del conferimento dei dati.

Il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per le finalità di cui ai punti a) e b) del paragrafo 3. e quindi per lo svolgimento delle attività previste dal Bando in oggetto, con particolare riferimento alla presentazione della domanda ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del beneficio richiesto.

Il conferimento dei dati per la finalità di cui al punto c) del paragrafo 3. è facoltativa.

#### 5. Dati ottenuti presso terzi

Si fa presente che il Titolare potrebbe verificare la veridicità delle informazioni rese dall'impresa partecipante anche mediante acquisizione di dati presso altre pubbliche amministrazioni (in via meramente esemplificativa, Procura della Repubblica, Tribunali, Prefettura, Ordini Professionali, Enti di istruzione formazione, Anagrafe antimafia, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL).

#### 6. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione.

I dati personali saranno trattati all'interno della Camera di Commercio dell'Umbria dai designati del trattamento, personale dipendente e assimilato autorizzato al trattamento (artt. 4.10, 29, 32.4, RGPD e art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dati personali) e da soggetti che trattano dati per conto del titolare nominati responsabili ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.



Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, nonché a soggetti controinteressati, partecipanti al procedimento, secondo le modalità indicate dalla vigente normativa in materia di trasparenza amministrativa, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Potranno inoltre essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati per esigenze legate alla gestione del procedimento (es. istituti di credito).

Resta fermo l'obbligo della CCIAA di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

#### 7. Periodo di conservazione.

I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

#### 8. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Nessuna decisione che possa produrre effetti giuridici nei confronti dell'interessato sarà basata sul trattamento automatizzato dei dati che lo riguardano, né verranno effettuate attività di profilazione.

#### 9. Trasferimento dati all'estero

La CCIAA può avvalersi, anche per il tramite dei propri Responsabili del trattamento, di società di servizi IT e di comunicazioni telematiche, in particolare di posta elettronica, che potrebbero collocare o far transitare i dati anche in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.

Al fine di garantire un adeguato livello di protezione dei dati personali, queste Società possono attuare il trasferimento solo verso Paesi (o settori di questi) che sono stati oggetto di apposite decisioni di adeguatezza adottate dalla Commissione europea, oppure sulla base di Clausole Contrattuali Standard approvate dalla Commissione stessa.

#### 10. Diritti degli interessati.

Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli interessati diritti, che possono essere esercitati contattando il Titolare o il DPO ai recapiti di cui ai punti 1 e 2 della presente informativa.

Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e seguenti del Regolamento) vi sono:

- il diritto di conoscere se la CCIAA dell'Umbria ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;
- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano e/o all'integrazione di quelli incompleti;



- il diritto alla cancellazione dei propri dati personali;
- il diritto alla limitazione del trattamento;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano.

In ogni caso, il titolare ha anche il diritto di presentare un formale Reclamo all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità che può reperire sul sito: <https://www.garanteprivacy.it>.